

CONVENZIONE SULLA NON APPLICABILITÀ DELLE PRESCRIZIONI AI CRIMINI DI GUERRA E AI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

Adottata il 26 novembre 1968

Preambolo

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Richiamando le risoluzioni 3 (I) e 170 (II) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 31 ottobre 1947, relative all'estradizione e punizione dei criminali di guerra, e la risoluzione 95 (I) dell'11 dicembre 1946, che confermano i principi del diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga e dalla sentenza di detto tribunale, nonché le risoluzioni 2184 (XXI) del 12 dicembre 1966 e 2202 (XXI) del 16 dicembre 1966, con le quali l'Assemblea generale ha espressamente condannato come crimini contro l'umanità, da una parte, la violazione dei diritti economici e politici delle popolazioni autoctone e, dall'altra, la politica dell'*apartheid*,

Richiamando le risoluzioni 1074 D (XXXIX) e 1158 (XLI) del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 28 luglio 1965 e 5 agosto 1966, relative alla punizione dei criminali di guerra e di coloro che si sono resi colpevoli di crimini contro l'umanità,

Constatando che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni dirette al perseguimento e alla repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità è stato previsto un limite temporale,

Considerando che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono annoverati fra i più gravi crimini di diritto internazionale,

Convinti che l'effettiva repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità è un elemento importante della prevenzione di detti crimini, della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, atto a incoraggiare la fiducia, a stimolare la cooperazione fra i popoli e a favorire la pace e la sicurezza internazionali,

Constatando che l'applicazione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità delle norme del diritto interno relative alla prescrizione dei crimini ordinari preoccupa profondamente l'opinione pubblica mondiale in quanto impedisce che le persone responsabili di detti crimini siano perseguite e punite,

Riconoscendo che è necessario e opportuno affermare in diritto internazionale, per mezzo della presente Convenzione, il principio della non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità e garantirne l'applicazione universale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Qualunque sia la data in cui sono stati commessi, sono imprescrivibili i seguenti crimini:

- a) I crimini di guerra, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazio

di Norimberga dell'8 agosto 1945 e confermati dalle risoluzioni 3 (I) e 95 dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 11 dicembre 1946, in particolare i "reati gravi" elencati nelle Convenzioni di Ginevra 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra;

b) I crimini contro l'umanità, siano essi commessi in tempo di guerra o in tempo di pace, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell'8 agosto 1945 e confermati dalle risoluzioni 3 (I) e 95 (I) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 13 febbraio 1946 e 11 dicembre 1946, l'espulsione mediante attacco armato o l'occupazione e gli atti inumani derivanti dalla politica dell'*apartheid*, nonché il crimine di genocidio, così come definito nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, anche se tali atti non costituiscono una violazione del diritto interno del paese in cui sono stati commessi.

Articolo II

Se è commesso uno qualunque dei crimini di cui all'articolo primo, le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno ai rappresentanti dell'autorità dello Stato e ai privati che vi partecipino in quanto autori o complici, o che si rendano colpevoli d'istigazione diretta alla commissione di uno qualunque di detti crimini, o che partecipino ad un accordo al fine di commetterli, qualunque sia il suo grado di esecuzione, nonché ai rappresentanti dell'autorità dello Stato che ne tollerino la commissione.

Articolo III

Gli Stati parte alla presente Convenzione s'impegnano ad adottare tutte le misure interne, di carattere legislativo o di altro genere, che siano necessarie per consentire l'extradizione, in conformità con il diritto internazionale, delle persone di cui all'articolo II della presente Convenzione.

Articolo IV

Gli Stati parte della presente Convenzione s'impegnano a prendere, in conformità con le loro procedure costituzionali, ogni misura legislativa o di altro genere che sia necessaria per garantire l'imprescrivibilità dei crimini di cui agli articoli primo e II della presente Convenzione, per quanto riguarda sia le azioni giudiziarie che la pena; laddove esista una prescrizione in materia, in virtù di una legge o normativa di diversa natura, detta prescrizione è abolita.

Articolo V

La presente Convenzione sarà fino al 31 dicembre 1969 aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualunque delle sue istituzioni specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della presente Convenzione.

Articolo VI

La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni Stato di cui all'articolo V. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VIII

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, la suddetta Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo IX

1. Dopo la scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, potrà essere formulata una richiesta di revisione, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente, mediante notifica scritta inoltrata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delibererà in ordine alle misure da prendere, se del caso, riguardo alla suddetta domanda.

Articolo X

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà tenere una copia certificata conforme alla presente Convenzione a tutti gli Stati di cui all'articolo V.
3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui all'articolo V :
 - a) Delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità degli articoli V, VI e VII;
 - b) Della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore a norma dell'articolo VIII;

c) Delle comunicazioni ricevute a norma dell' articolo IX.

Articolo XI

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, recherà la data del 26 novembre 1968.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.